
CONTRO I RAVE, PRO NO VAX, A CONFERMA DELL'ERGASTOLO OSTATIVO DECRETO-LEGGE N. 162 DEL 2022

Il 31 ottobre il governo Meloni ha approvato il **decreto legge n. 162**. È stato il primo decreto della nuova maggioranza e, contravvenendo al principio di omogeneità, riguarda ben **quattro** argomenti:

- ✓ contrasto ai **rave**.
- ✓ accesso ai benefici penitenziari per i condannati per **reati ostativi**.
- ✓ abolizione dell'obbligo vaccinale per i medici e **reintegro dei medici non vaccinati**.
- ✓ **rinvio** della riforma Cartabia.

Il giudizio del PD-IDP è stato subito **molto negativo**.

- **Rave: Letta, norma aberrante e non emendabile, va ritirata.** (...) *Una norma oscura, messa in piedi solo per fare propaganda, un pasticcio che crea danni nell'ordinamento penale, che mette in difficoltà gli operatori del diritto e le forze dell'ordine. Una legge così sbagliata da non essere nemmeno emendabile: va ritirata. (...) È un'aberrazione giuridica. Serve solo a mandare un messaggio identitario (...). Ed è gravissimo che si sia agito con un decreto.* (Agi, 3 novembre).
- **Rave: Serracchiani, Non basta correggere, va cancellata.** *Anche il ministro dell'Interno ha dovuto ammettere che la norma anti rave è sbagliata e può essere usata per limitare la libertà di mobilitazione. Meglio tardi che mai. Ma non basta correggerla visto che in quanto decreto-legge è già in vigore, va semplicemente cancellata.* (Ansa, 4 novembre).

Molte critiche sono arrivate anche **da avvocati, magistrati e giuristi, i quali** hanno parlato di analfabetismo legislativo, discrezionalità confinante con l'arbitrio, indeterminatezza del nuovo reato, approccio ideologico, rischio di incostituzionalità, attitudine securitaria.

- Michele **Ainis**: *Ma che cos'è un "raduno pericoloso"? E che cos'è "l'ordine pubblico", locuzione mai adoperata (e non a caso) dai costituenti? Insomma, è irragionevole il reato, è irragionevole la pena, superiore perfino all'omicidio colposo.* (La Repubblica, 4 novembre).
- Giovanni Maria **Flick**: *Se il diritto penale viene usato per contrastare le diversità sociali e culturali, definendo apposite fattispecie criminali, finisce per scivolare sul*

*crinale della democrazia securitaria, traduzione istituzionale del **populismo penale*** (La Stampa, 2 novembre).

- Andrea **Morrone**: *La scelta del decreto legge per introdurre nuovi reati **rende incerto e precario** ciò che la Costituzione, stabilendo la riserva assoluta di legge, vuole certo e stabile* (Domani, 4 novembre).
- Mitja **Gianluz**: *il **rinvio della riforma Cartabia è sbagliato** sul piano tecnico e potenzialmente foriero di problemi più gravi di quelli che risolve. (...) L'effetto pratico del differimento sarà quello di determinare **molti rinvii dei processi** su richiesta degli imputati in attesa dell'entrata in vigore, con un rallentamento della macchina penale*" (Il Dubbio, 3 novembre 2022).

Travolto dalle critiche (provenienti anche da settori della maggioranza), il governo ha cercato di correre ai ripari e, nella discussione al Senato, ha compiuto una **mezza marcia indietro**, introducendo parziali **modifiche**.

NB: tutti gli emendamenti presentati dal PD-IDP sono stati respinti.

Ecco i punti principali del **TESTO APPROVATO AL SENATO**

CONTRO I RAVE

Per contrastare il fenomeno dei rave, e dopo aver creato un obbrobrio giuridico in sede di decretazione d'urgenza, il testo uscito dal Senato introduce nel codice penale (articolo 633-*bis*) il nuovo reato di "**Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica**". Viene punito con la reclusione da 3 a 6 anni (e con una multa fino a 10mila euro) chiunque organizzi l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di **realizzare un raduno musicale** o avente altro scopo di intrattenimento.

Nella **FORMULAZIONE ORIGINARIA** veniva punita (articolo 434-*bis* del c.p.) "l'invasione di terreni o edifici pubblici o privati" da parte di gruppi composti da più di 50 persone in un contesto che possa rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica. **CRITICHE:** 1) il termine raduno era **molto vago**, applicabile a qualsiasi manifestazione o celebrazione; 2) difficile distinguere un ingresso da un'invasione; 3) metteva **a rischio le libertà costituzionali** e l'articolo 17 della Costituzione, che prevede la libertà di riunione e di manifestazione; 4) la definizione di pericolo per l'ordine pubblico e per la salute pubblica era estremamente vaga, indeterminata, con forte **rischio di arbitrio** da parte delle forze dell'ordine o del giudice.

Le **MODIFICHE** comportano che:

- il reato è collocato tra quelli **contro il patrimonio** (non più tra quelli contro l'incolumità pubblica);
- cambia la **descrizione della condotta illecita**: si punisce l'**invasione** quando ne derivi un concreto **pericolo** per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica **a causa** della inosservanza delle norme in materia di **sostanze stupefacenti**, o in materia di **sicurezza**, o di **igiene** degli spettacoli, **anche in ragione del numero dei partecipanti** o dello stato dei luoghi;
- Il **pericolo** per la salute e l'incolumità pubblica viene dunque **ancorato** alla violazione delle leggi sulle sostanze **stupefacenti**, o a quelle di **sicurezza** e igiene degli spettacoli.

CONFERMATO l'impianto **sanzionatorio**: reclusione **da tre a sei anni**, e la multa da 1.000 a 10.000 euro. Possibili quindi anche le **intercettazioni**.

ESCLUSA la punibilità dei **partecipanti** (sanzionabili però con l'art 633 che punisce chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto).

CONFISCA DEI BENI: il nuovo articolo 633-*bis* c.p. prevede, infine, che venga sempre ordinata la **confisca delle cose** che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.

POSIZIONE DEL PD-IDP AL SENATO

- È stato presentato un **emendamento soppressivo** del nuovo reato.
- Le modifiche apportate in commissione Giustizia migliorano in parte il testo (peggiorarlo era difficile).
- La norma è però **sostanzialmente inutile**. Il caso di Modena dimostra che situazioni simili sono gestibili con le norme vigenti. È solo populismo giudiziario e panpenalismo.
- La **sanzione penale è smisurata**, sproporzionata.
- Il governo giustifica tale sanzione perché finalizzata a garantire le **intercettazioni**: ma il ministro Nordio non ha detto pochi giorni fa che il grande problema nel nostro Paese è l'uso smisurato delle intercettazioni?
- Si rischia di peggiorare ulteriormente il già drammatico **sovraffollamento** carcerario.

ACCESSO AI BENEFICI PER CHI HA COMMESSO REATI OSTATIVI

++Attenzione: Il decreto **riproduce pressoché interamente** il testo unificato già **approvato dalla Camera** dei deputati il 31 marzo **2022** nella **XVIII** legislatura in tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia ([AS 2574](#)).

MODIFICHE DEL SENATO

- Vengono **esclusi dall'elenco** dei reati ostativi i **delitti contro la pubblica amministrazione**.
- La decisione se concedere o meno a boss mafiosi misure alternative alla detenzione non spetterà più al Tribunale di sorveglianza, **bensì al magistrato di sorveglianza**. Ossia a decidere sarà **una persona da sola**, esposta quindi a maggiori pressioni e minacce.

Per il resto **l'articolo 1 interviene** sull'ordinamento penitenziario in tema di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per **specifici reati, particolarmente gravi**, e ritenuti tali da **precludere l'accesso ai benefici stessi** in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi, di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, legge sull'ordinamento penitenziario). A tal fine l'articolo:

- **estende** il regime differenziato per l'accesso ai benefici **anche ai reati non ostativi**, ma che siano caratterizzati da **nesso teleologico** con tali reati;
- trasforma **da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa** alla concessione dei benefici in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, **sebbene in presenza di stringenti condizioni**;
- sostituisce la disciplina della collaborazione impossibile o irrilevante con una **nuova regolamentazione dell'accesso ai benefici penitenziari** e alle misure alternative alla detenzione, applicabile a tutti i detenuti e internati che non collaborano con la giustizia;
- prevede l'ampliamento delle fonti di conoscenza cui la magistratura di sorveglianza deve ricorrere.

L'articolo 2 prevede **l'innalzamento della durata del periodo di pena da espiare** (almeno 30 anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo, in luogo dei precedenti 26) **per l'accesso** alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché **l'allungamento della durata della libertà vigilata** (10 anni, anziché 5) in caso di condanna all'ergastolo.

Il tema è stato oggetto di **intervento da parte della Corte costituzionale** che ha indirizzato al legislatore un **monito** a provvedere, facendo seguito al quale, nella XVIII legislatura, la Camera dei deputati ha esaminato e approvato in prima lettura una proposta di legge che però non ha concluso il proprio *iter* parlamentare.

L'8 novembre 2022, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo, decidendo di restituire gli atti al giudice *a quo*, proprio a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione.

STORICAMENTE: l'art 4-bis della Legge n. 354 del 1975 nasce come una eccezione (all'inizio riguardava le stragi di mafia) **ma** nel tempo **ha attirato a sé** tutti quei reati che diventavano – a seconda del periodo – le emergenze del momento.

L'elenco dei reati ostativi si è allungato sempre più.

Con l'ordinanza n. 97 del 2021, la **Corte costituzionale** ha sottolineato **l'incompatibilità con la Costituzione** delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però **al legislatore il compito** di operare scelte di **politica criminale**.

POSIZIONE DEL PD-IDP AL SENATO

- Il testo approvato alla Camera la scorsa legislatura, e ripreso dal decreto, resta un **buon testo**. Purtroppo **peggiorato dalle modifiche** approvate dal Senato.
- Presentato un emendamento per **inserire**, tra i reati ostativi, quelli di **corruzione** e concussione qualora siano commessi non dal singolo ma da **un'associazione a delinquere**.
- Presentato emendamento per fare in modo che a decidere sui benefici **tornasse ad essere il Tribunale** di sorveglianza, e non il magistrato di sorveglianza.
- La lista dei reati considerati ostativi si è allungata nel tempo e oggi comprende, ad esempio, anche quelli contro il diritto d'autore. **Aver tolto solo quelli contro la corruzione** e la concussione è un **messaggio sbagliato**.
- Presentati emendamenti per **trasformare in affidamento in prova la semilibertà**, o almeno per prorogare la possibilità di non tornare a dormire in carcere. Si trattava di un provvedimento adottato durante il Covid e che scade il prossimo 31 dicembre.

REINTEGRO DEI MEDICI NO VAX E RINVIO DELLE MULTE

L'articolo 7 stabilisce che le norme transitorie **sull'obbligo di vaccinazione** contro il covid per i **lavoratori** che operano nei **settori sanitario**, sociosanitario e socioassistenziale **non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022** (sarebbe comunque terminato il 31 dicembre 2022).

Termina, quindi, **con due mesi d'anticipo l'obbligo vaccinale** per i medici e si dispone il reintegro dei medici no vax sospesi. Il comma 1-bis, inserito al Senato, stabilisce inoltre la **sospensione delle sanzioni pecuniarie ai no vax fino al 30 giugno 2023**.

Di fatto è una sorta di **amnistia sanitaria**. Ed è uno schiaffo ai tanti medici che hanno rispettato l'obbligo vaccinale.

Molte Regioni hanno espresso contrarietà al reintegro dei medici no-vax.

L'articolo 7, comma 1-*ter*, infine, **proroga l'attività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale** fino al 30 giugno 2023 (era previsto terminasse il 31 dicembre 2022).

L'articolo 7-*ter*, introdotto nel corso dell'esame del Senato, prevede **l'abolizione del green pass** negli ultimi luoghi dov'era ancora obbligatorio (ad es. per i familiari di pazienti RSA).

L'articolo 7-*quater*, introdotto durante l'esame del Senato, modifica la disciplina dell'isolamento (**non servirà più il tampone negativo per uscire dall'isolamento**) e dell'autosorveglianza.

POSIZIONE DEL PD-IDP AL SENATO

- Un **provvedimento del tutto ideologico**, che non ha nessun argomento, né scientifico, né di carattere amministrativo o organizzativo. Il reintegro, visti i numeri esigui, di fatto **non avrà alcun effetto benefico** per gli ospedali.
- Si **strizza l'occhio a chi non ha rispettato le regole** che ci siamo dati per contrastare la pandemia.
- Si manda un **duplice messaggio sbagliato**, ossia che la pandemia sia finita, e che coloro che hanno aggirato le regole la fanno franca.

RINVIO DELLA RIFORMA CARTABIA

L'articolo 6 **rinvia** dal 1° novembre 2022 **al 30 dicembre 2022** l'entrata in vigore della **riforma Cartabia** sul processo penale. Vengono inoltre approvate **modifiche alla disciplina transitoria** prevista dall'art. 85 della stessa riforma.

Questo rinvio ha trovato **il plauso iniziale dell'Anm**, che insisteva sulla necessità di una disciplina transitoria che chiarisse la sua applicazione sui processi in corso, anche al fine di favorire un riassetto organizzativo degli uffici giudiziari.

Eppure – come ha sottolineato anche **Bruti Liberati** sulla Stampa il 4 novembre – il rinvio in blocco non era affatto necessario, e **si poteva prevedere un rinvio parziale della riforma**.

POSIZIONE DEL PD-IDP AL SENATO

- **Il rinvio** di due mesi della riforma ha già **prodotto danni ingenti** al nostro sistema processuale penale. Molti avvocati, infatti, hanno chiesto il rinvio dei procedimenti in corso, in attesa che la riforma entri in vigore. Questo sta causando una paralisi dei procedimenti penali e un accumulo di ritardi.
- Bisognava, invece, **predisporre norme transitorie** per l'entrata in vigore della riforma Cartabia (cosa che il governo ha fatto successivamente, emendando il decreto), in modo da evitare il rinvio *tout court* dell'entrata in vigore della riforma. È stato fatto quindi un grave errore, che sta producendo **guasti rilevanti sull'efficienza della giustizia**.